



Accrual PA

Progetto di formazione per gli Enti pubblici

5^ WORKSHOP GRATUITO 2026

FAQ MEF sull'Accrual: istruzioni operative per l'applicazione e l'invio dei dati alla BDAP

16 giugno 2026 | ore 10:00-12:00



Il progetto Accrual PA

Veronica Potenza – Responsabile Area Editoria Centro Studi Enti Locali

Le realtà che animano il progetto



CentroStudi[®]
EntiLocali

deda.value
EMPOWERING PA OPPORTUNITY



UNIVERSITÀ DI PISA

DEM DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E
MANAGEMENT

La genesi del progetto

Il progetto Accrual PA nasce per **supportare le realtà pubbliche nel delicato passaggio verso la nuova contabilità accrual** attraverso momenti di alta formazione e di divulgazione con l'intento di promuovere una maggiore consapevolezza sulla riforma in arrivo e favorire una migliore gestione economica e patrimoniale grazie a standard contabili unici per l'intera P.A.

Gli obiettivi del progetto

- L'obiettivo del progetto è **agevolare** i soggetti coinvolti nella Riforma, sia nella imminente fase di sperimentazione, in partenza nel 2025, che in quella successiva di prima applicazione, in linea con quanto richiesto dall'Europa con la Direttiva 2011/85/UE e con gli obiettivi fissati dal “*Pnrr*”.
- Tramite **attività di ricerca** organizzate insieme alle realtà che aderiranno, il progetto mira ad acquisire importanti elementi di conoscenza da presentare al Legislatore per agevolare eventuali correzioni o migliorie da adottare nella Riforma.
- Attraverso **webinar, eventi e incontri** in presenza pensati per tutte le diverse formulazioni di cui si compone la Pubblica Amministrazione, il gruppo si pone l'obiettivo di fornire una formazione gratuita di alto profilo sulla contabilità accrual.



- Workshop online (14+ con una media di 600 iscritti)
- Incontri di carattere informativo presso l'Ente (Tivoli, Belluno, Siracusa...)
- Articoli di approfondimento realizzati dal Comitato scientifico e tecnico del progetto
- Rivista mensile Federalismo & Accountability

Aderisci al progetto: <https://accrual-pa.it/accrual/>

hel**PA**ccrual

- 6 attività di supporto configurabili in base alle esigenze dell'Ente che coprono tutto l'arco temporale 2026
- Approccio consulenziale altamente qualificato
- Team di lavoro che rappresenta un perfetto mix tra componente operativa e componente scientifica
- Taglio prettamente operativo e concreto

Scopri di più: <https://help.accrual-pa.it/>

Corsi di formazione specialistica

1. **Rudimenti di partita doppia per la riforma Accrual** (*concluso*)
2. **Gestione e rendicontazione Accrual dei beni culturali e museali** (*concluso*)
3. **Corso su Gestione Inventario e Classificazione Patrimonio** (*concluso*)

* Tutte le lezioni sono registrate e disponibili in differita!

hel**PA**ccrual



CentroStudi[®]
EntiLocali

deda.value
EMPOWERING PA OPPORTUNITY

con la partnership scientifica di





FAQ Accrual RGS – trasferimenti vincolati e contributi agli investimenti

dalla lettura delle FAQ 16, 18, 19 e 22 alla corretta
compilazione degli schemi Accrual

Federica Di Gregorio – Consulente Senior area contabile in Deda Value

Perché i trasferimenti sono un tema critico

Il raccordo 118 → Accrual non è una semplice riclassificazione

Nel trattamento dei trasferimenti vincolati e dei contributi agli investimenti, le FAQ RGS chiariscono che non basta guardare:

- l'accertamento;
- l'incasso;
- la voce patrimoniale presente nel 118;
- il risconto passivo già contabilizzato;
- l'esistenza di ammortamenti futuri.



La domanda Accrual è diversa:

al 31/12/2025 l'obbligazione collegata al trasferimento è adempiuta oppure no?

Da questa risposta dipende la classificazione:

Situazione	Trattamento
Condizione non adempiuta	passività
Condizione adempiuta nel 2025	provento
Condizione già adempiuta prima del 2025	patrimonio netto / risultati anni precedenti
Obbligo pluriennale ancora in corso	provento progressivo

La regola base di ITAS 9

Prima domanda: il trasferimento ha condizioni?

ITAS 9 distingue tra trasferimenti che possono essere rilevati come provento e trasferimenti che, invece, generano inizialmente una passività.

Un trasferimento genera una passività quando le risorse ricevute sono sottoposte a condizioni che comportano un'obbligazione attuale per l'amministrazione beneficiaria.

Le condizioni possono riguardare:

- l'utilizzo delle risorse per una specifica finalità;
- l'obbligo di restituzione in caso di mancato utilizzo corretto;
- la realizzazione di un'opera;
- la trasmissione di una rendicontazione;
- il mantenimento di un servizio per un certo periodo.

Se...	Allora...
Il trasferimento è senza condizioni sostanziali	provento
Il trasferimento è condizionato	passività
La condizione viene adempiuta	riduzione della passività e rilevazione del provento
La condizione permane	la passività resta iscritta

FAQ 16: risconti passivi per contributi agli investimenti

La voce 118 non è compatibile con ITAS 9

La FAQ 16 affronta il caso dei contributi agli investimenti iscritti tra i risconti passivi al 31/12/2025.

La risposta è netta: **il risconto passivo per contributi agli investimenti deve essere azzerato nel modello di raccordo.**

Non è possibile mantenerlo negli schemi Accrual per rinviare il provento lungo la vita utile del bene.

Situazione	Trattamento Accrual
Opera collaudata e vincoli adempiuti	provento
Vincoli non ancora soddisfatti	debito verso amministrazioni pubbliche
Risconto passivo 118	Da azzerare

Non è ammesso:

- mantenere il risconto passivo;
- rinviare il provento per allinearlo agli ammortamenti futuri;
- trattare il provento come componente straordinaria.

FAQ 18: contributo con obbligo pluriennale di servizio

Quando il provento si rileva progressivamente

La FAQ 18 riguarda un contributo in conto investimenti condizionato a tre elementi:

- acquisto di un immobile;
- apertura al pubblico del servizio, ad esempio una biblioteca;
- mantenimento del servizio per un periodo determinato, ad esempio 10 anni.
- In questo caso, il contributo ricevuto non diventa subito provento, perché l'obbligazione non si esaurisce con l'acquisto del bene.



Fase	Trattamento Accrual
Assegnazione del contributo	passività
Acquisto dell'immobile	iscrizione dell'immobilizzazione
Apertura del servizio	avvio della rilevazione del provento
Mantenimento del servizio per 10 anni	provento per quote annuali
Interruzione anticipata	restituzione della quota residua

Il provento si rileva progressivamente solo quando la condizione comprende anche un obbligo pluriennale di gestione o mantenimento del servizio.

FAQ 19: contributi per opere e immobilizzazioni materiali

Quando il provento si rileva integralmente

La FAQ 19 riguarda i trasferimenti vincolati destinati alla **realizzazione di opere o altre immobilizzazioni materiali**.

Nel caso ordinario, la condizione è: realizzare l'opera e trasmettere la corretta rendicontazione.

Finché questa condizione non è soddisfatta, il trasferimento resta una **passività**.

Fase	Trattamento Accrual
Assegnazione / incasso del contributo	passività
Opera in corso	passività
SAL intermedi	non liberano normalmente dalla condizione
Opera completata e correttamente rendicontata	provento integrale
Accettazione formale successiva dell'ente erogatore	evento successivo

Nel caso ordinario, il contributo non si spalma lungo l'ammortamento: diventa provento quando l'opera è completata e correttamente rendicontata.

FAQ 19: disallineamento con gli ammortamenti

Il disallineamento si spiega, non si corregge con un risconto

Elemento	Quando si rileva
Provento da trasferimento	tutto nell'esercizio di completamento e corretta rendicontazione
Ammortamento del bene	lungo la vita utile dell'immobilizzazione
Quota annuale di contributo	non prevista, salvo obbligo pluriennale come nella FAQ 18

FAQ 19: disallineamento con gli ammortamenti

Il disallineamento si spiega, non si corregge con un risconto

La FAQ 19 chiarisce che può esserci un disallineamento temporale:
Quindi negli esercizi successivi il conto economico potrà rilevare:
ammortamenti del bene senza una corrispondente quota di provento.
Questo effetto è ammesso dagli ITAS.

Cosa fare:

- fornire adeguata informativa in nota integrativa, indicando:
- importo del provento rilevato;
- opera finanziata;
- valore dell'immobilizzazione;
- vita utile stimata;
- effetto del disallineamento negli esercizi successivi.

FAQ 22: trasferimenti vincolati riscossi prima del 2025

Per i contributi pregressi conta la situazione al 1° gennaio 2025

La FAQ 22 riguarda i trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025.

In fase pilota non si guarda solo alla voce contabile storica, ma allo stato dell'obbligazione alla data di avvio della contabilità Accrual.

Situazione al 01/01/2025

Trasferimento riscosso, ma investimento non ancora realizzato

Trasferimento riscosso e investimento già realizzato

Vecchia voce “Contributi agli investimenti”

Se l'obbligazione è ancora da adempiere, resta una passività.

Se l'obbligazione era già adempiuta prima del 2025, l'effetto economico appartiene agli esercizi precedenti.

Trattamento Accrual

debito non corrente per trasferimenti condizionati

risultati economici degli anni precedenti

non si riporta automaticamente nel piano dei conti unico

Trasferimento vincolato: provento, passività o patrimonio netto?

Domanda	Se la risposta è sì	Trattamento
Il trasferimento ha condizioni ancora da adempiere?	sì	passività
L'opera è in corso o non rendicontata?	sì	passività
L'opera è completata e correttamente rendicontata nel 2025?	sì	provento
Esiste un obbligo pluriennale di mantenimento del servizio?	sì	provento progressivo
Il trasferimento è pregresso e l'obbligazione era già adempiuta al 01/01/2025?	sì	risultati economici anni precedenti
Il contributo è nei risconti passivi 118?	sì	azzerare: provento o debito

Cinque controlli prima di compilare gli schemi Accrual

1. Individuare i trasferimenti vincolati e i contributi agli investimenti.
2. Verificare la presenza di condizioni o obblighi di restituzione.
3. Controllare lo stato dell'opera o del servizio al 31/12/2025.
4. Distinguere tra contributi 2025 e contributi riscossi in anni precedenti.
5. Azzerare le vecchie logiche 118 non compatibili con ITAS 9.

Da evitare:

- mantenere risconti passivi per contributi agli investimenti;
- spalmare il contributo lungo l'ammortamento senza obbligo pluriennale;
- rilevare proventi solo perché c'è stato incasso;
- duplicare effetti già riferiti a esercizi precedenti;
- non documentare il disallineamento in nota integrativa.

In Accrual il trasferimento si contabilizza guardando alla **condizione sostanziale**, non alla sola movimentazione finanziaria.

Esempio operativo

Come trattare un contributo vincolato nel modello di raccordo

Immaginiamo un contributo agli investimenti già presente nella contabilità dell'ente.

La domanda non è:

“Dove lo trovo nel 118?”

ma:

“Qual è lo stato dell'obbligazione alla data di riferimento?”

Caso	Situazione	Trattamento Accrual
A	contributo incassato, opera non iniziata	debito per trasferimento condizionato
B	contributo incassato, opera in corso	debito/passività
C	opera conclusa e rendicontata nel 2025	provento 2025
D	opera già conclusa prima del 2025	risultati economici anni precedenti
E	servizio da mantenere per 10 anni	provento progressivo

Dal principio alla prassi

Documenti da verificare prima della scrittura

Per applicare correttamente le FAQ, l'ente deve ricostruire il fatto gestionale attraverso la documentazione disponibile.

Documento	Perché serve
Decreto / atto di assegnazione	individua vincoli e condizioni
Convenzione / disciplinare	chiarisce obblighi di utilizzo o restituzione
Stato avanzamento lavori	indica se l'opera è in corso
Collaudo / certificato regolare esecuzione	prova il completamento dell'opera
Rendicontazione trasmessa	consente la rilevazione del provento
Piano di gestione del servizio	rileva eventuali obblighi pluriennali
Inventario / cespiti	collega contributo e immobilizzazione

Conclusione

La logica Accrual in una frase

Il trasferimento vincolato non segue l'incasso, non segue il risconto 118 e non segue automaticamente l'ammortamento: segue l'obbligazione.

Questa è la chiave comune delle FAQ:

<u>FAQ</u>	<u>Messaggio</u>
FAQ 16	i risconti passivi per contributi agli investimenti vanno azzerati
FAQ 18	se la condizione è pluriennale, il provento è progressivo
FAQ 19	se la condizione è realizzare e rendicontare l'opera, il provento è integrale
FAQ 22	per i contributi pregressi conta lo stato dell'obbligazione al 01/01/2025



FAQ relative al controllo

Riccardo Rapalli – Dirigente Servizio programmazione economico finanziaria, patrimonio e attività produttive del Comune di Tivoli

FAQ n°6 BENI IN USO GRATUITO – CRITERIO DEL CONTROLLO

ITAS 4, ITAS 6) Nel caso di un fabbricato di proprietà di una pubblica amministrazione A concesso in uso gratuito a una pubblica amministrazione B, quest'ultima, in applicazione del principio del controllo, dovrebbe iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale, pur in assenza della titolarità giuridica della proprietà? Diversamente, qualora la concessione avvenga a titolo oneroso, con conseguente beneficio economico in capo alla pubblica amministrazione A, il fabbricato dovrebbe continuare a essere iscritto nello stato patrimoniale di quest'ultima?

Nel caso in esame, è necessario analizzare i termini dell'accordo intercorrente tra l'Amministrazione A e l'Amministrazione B.

Con riferimento alla prima domanda, si rinvia alle disposizioni contenute nel par.7 di ITAS 4 secondo il quale il controllo deve essere esercitato in forza di un valido titolo giuridico. L'uso, ancorché gratuito, essendo un diritto reale di godimento, è certamente un valido titolo giuridico che legittima l'esistenza del controllo.

Con riferimento alla seconda domanda, occorre valutare se la fattispecie prospettata rientri nell'ambito di applicazione dell'ITAS 6, ossia se si configuri come un accordo per servizi in concessione. Ciò si verifica qualora il soggetto concessionario utilizzi l'attività patrimoniale per fornire un servizio pubblico per conto dell'amministrazione concedente, per un periodo determinato e a fronte di un corrispettivo, con mantenimento del controllo in capo all'amministrazione A. In tale ipotesi, la contabilizzazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 dell'ITAS 6.

L'Ente che ha la proprietà ma non il controllo del bene non potrà iscriverlo nel proprio stato patrimoniale. Tale Ente contabilizzerà solo i benefici economici che riceverà dal contratto d'uso a titolo oneroso. Si ritiene opportuno ricordare che la disciplina degli inventari di beni pubblici impone all'ente proprietario di tenere aggiornate le varie schede dei beni di proprietà, precisando anche il titolo giuridico per il quale lo specifico bene è detenuto da terzi. Sull'inventariazione si rinvia anche a quanto riportato nella Nota SeSD n. 158 del 2025, disponibile nella sezione approfondimenti del sito dedicato alla Riforma accrual.

FAQ n.°17 CRITERIO DEL CONTROLLO – IMMOBILI SCOLASTICI

Ai fini accrual, sulla base del concetto di "controllo" definito da Quadro concettuale, chi deve rilevare in bilancio gli immobili scolastici utilizzati dagli istituti superiori: le amministrazioni che ne detengono la proprietà o che ne sostengono i costi di gestione, come i Comuni/Province, altri enti o le Regioni?

(RISPOSTA) L'iscrizione di un'immobilizzazione materiale nel bilancio di un'amministrazione pubblica prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà e dalla copertura finanziaria dei costi di gestione (es. spese di manutenzione ordinaria o straordinaria). Il principio da seguire è quello del controllo, che rappresenta il criterio guida per l'iscrizione in bilancio.

Secondo il Quadro Concettuale (QC parr. 3.4-3.7), il controllo è la capacità di utilizzare la risorsa (o di indirizzarne l'utilizzo da parte di terzi) in modo tale da godere del potenziale di servizio o dei benefici economici da essa derivanti, limitando o inibendo l'accesso a terzi.

L'ITAS 4 (par. 6) chiarisce che un'immobilizzazione materiale deve essere rilevata come attività se:
a) rispetta la definizione di attività (e quindi la condizione di controllo);
b) il suo valore è determinato in modo da rispettare i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio.

Inoltre, l'ITAS 4 (par. 7) specifica che il controllo può essere esercitato anche in assenza del titolo di proprietà, purché sussista un altro valido titolo giuridico che attribuisca all'amministrazione utilizzatrice la disponibilità e la gestione effettiva del bene.

FAQ n.°17 CRITERIO DEL CONTROLLO – IMMOBILI SCOLASTICI

Le Linee Guida all'ITAS 4 (par. **Rilevazione iniziale**) ribadiscono che “il requisito del controllo può individuarsi anche nel caso in cui un'amministrazione possieda un'immobilizzazione materiale in forza di un valido titolo giuridico diverso dalla proprietà, ad esempio alcuni tipi di comodato d'uso o di concessione, nei quali viene attribuito al comodatario (concessionario) un controllo sostanziale sul bene, limitando al comodante (concedente) la possibilità di determinarne l'utilizzo e di richiederne la restituzione. In tal caso, la reporting entity è l'amministrazione che detiene il controllo.” Conseguentemente, per stabilire se un immobile scolastico debba essere rilevato nel bilancio dell'amministrazione utilizzatrice (l'istituto scolastico) ovvero in quello del proprietario (Comune, Provincia, Regione o altro ente), è necessario valutare il **titolo giuridico** con cui il bene è stato messo a disposizione.

In particolare, occorre verificare se il contratto o l'atto (concessione, comodato, affidamento, ecc.) attribuisca all'istituto scolastico un **controllo effettivo** sull'immobile, ossia:

- la facoltà di utilizzare il bene per le proprie finalità istituzionali;
- il potere di indirizzare le modalità di utilizzo (anche escludendo altri soggetti);
- la possibilità di limitare o impedire l'accesso a terzi.

Se il titolo giuridico riconosce all'istituto scolastico tali poteri, quest'ultimo dovrà iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale, a prescindere dalla proprietà formale e dalla titolarità delle spese di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria).

Al contrario, se il titolo giuridico riserva al concedente (Comune, Provincia, Regione) il potere di determinare l'uso del bene, di disporne liberamente o di rientrarne in possesso in qualsiasi momento, il controllo rimane in capo al concedente, che sarà pertanto l'ente tenuto alla rilevazione in bilancio.

Elementi per il controllo sostanziale del bene

- Il potere di indirizzare l'utilizzo del bene
- capacità di escludere i terzi
- La possibilità di disporne o di rientrare nella disponibilità;
- La capacità di beneficiare del relativo potenziale di servizio
- Durata tendenzialmente lunga del rapporto
- Il sostenimento dei costi di gestione (spese di manutenzione ordinaria o straordinaria) o chi risulta proprietario del bene non sono sufficienti;
- Occorre un'analisi del contenuto effettivo dei rapporti convenzionali (comodati, concessioni, ecc..)

Conseguenze

- Eliminazione del bene dalle immobilizzazioni materiali, quindi dall'attivo dello Stato Patrimoniale;
- Mantenimento nell'inventario come bene di proprietà presso terzi
- Rappresentare contabilmente la posizione patrimoniale residua connessa al diritto di recuperare il controllo del bene alla cessazione del rapporto

FAQ n.°20 SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI USO GRATUITO

Qual è il trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una Asl e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia?

(Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell'Itas4, paragrafo 66, lett. a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale, fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi.

La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una **minusvalenza**, come illustrato nell'Esempio 15 delle Linee guida di Itas4 – **Immobilizzazioni materiali** (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.

La ASL, invece, acquisisce il controllo del bene e lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale dandone informativa in nota integrativa e lo registra nel proprio libro inventario come bene di terzi in uso gratuito.

Per quanto riguarda la Provincia: non può capitalizzare

L'Itas4, al paragrafo 40, stabilisce che "I costi di manutenzione straordinaria sono rilevati nel valore contabile dell'immobilizzazione materiale". Tuttavia, la Provincia ha già eliminato il bene dal proprio Stato Patrimoniale a seguito della perdita di controllo, come previsto dall'Itas4, paragrafo 66, lett. a). Non esiste quindi più un cespite su cui capitalizzare.

FAQ n.°20 SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI USO GRATUITO

Qual è il trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una Asl e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia?

Di conseguenza, la Provincia non può applicare il paragrafo 40 (che richiederebbe la capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria) poiché **manca l'immobilizzazione di riferimento**.

Il trattamento dei costi sostenuti successivamente alla cancellazione dipende dalle circostanze:

Se non esiste alcun accordo di rimborso tra le parti, i costi sostenuti dalla Provincia sono considerati costi d'esercizio e vengono spesi interamente nel Conto Economico. Questo approccio è coerente con il principio a contrario del paragrafo 40 dell'Itas4: non essendoci un cespite, i costi non possono che confluire nel Conto Economico.

Se, invece, è stipulato un accordo che obbliga la ASL a rimborsare la Provincia per le spese sostenute, allora la Provincia rileva un credito verso la ASL, in applicazione del Quadro Concettuale, paragrafo 3.8, che disciplina l'obbligazione a trasferire risorse.

Si richiama nuovamente **l'Esempio 15 delle Linee guida di Itas4**: in quel caso, la Provincia cede a titolo gratuito un pulmino non ancora interamente ammortizzato, cancellando il bene e rilevando una minusvalenza pari al valore contabile residuo. Se, dopo tale cancellazione, la Provincia dovesse sostenere ulteriori costi su quel bene, non potrebbe capitalizzarli: essi costituirebbero oneri di esercizio o, in presenza di apposita convenzione, crediti verso la ASL.

FAQ n.°20 SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI USO GRATUITO

Qual è il trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una Asl e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia?

La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere:

Se la Asl dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare Immobilizzazione materiale (Fabbricati) e Avere Debiti verso la Provincia.

Se l'intervento è a titolo gratuito per la Asl (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da Proventi (secondo quanto previsto dall'Itas9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del Patrimonio Netto.

Quanto all'ammortamento, l'Itas4, paragrafo 57, stabilisce che: "Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l'incremento del valore di un'immobilizzazione materiale, l'ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile."

La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.

FAQ n.°20 SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI USO GRATUITO

Qual è il trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una Asl e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia?

Sintesi dei ruoli

- **Provincia:** la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una minusvalenza (Esempio 15 delle Linee guida Itas4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d'esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la Asl.
- **ASL:** poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l'ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.

Criticità

- Come deve essere rappresentato contabilmente il bene da parte dell'ente utilizzatore che, pur non essendone proprietario, ne esercita il controllo?
- In altre parole, quale rappresentazione contabile debba assumere il bene nel bilancio dell'ente ricevente?

Itas 4, le linee guida applicative e la Faq n.6 disciplinano in parte questo aspetto

Criticità

Eliminazione dal bilancio di esercizio

66 Il valore contabile di un'immobilizzazione materiale è eliminato dal bilancio di esercizio nei seguenti casi:

- cessione o perdita del possesso con valido titolo giuridico;
- quando l'amministrazione non si attende alcun beneficio economico o potenziale di servizio futuro dall'utilizzo o dalla cessione dell'immobilizzazione.

67 La plusvalenza o la minusvalenza derivante dall'eliminazione di un'immobilizzazione materiale è imputata al conto economico.

Quando l'immobilizzazione eliminata è un bene demaniale o patrimoniale indisponibile non soggetto alla procedura sistematica di ammortamento, la contropartita è rilevata come variazione del patrimonio netto, nei limiti della corrispondente riserva indisponibile.

68 La plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione di un'immobilizzazione materiale è determinata come differenza tra il prezzo netto di vendita e il valore contabile dell'immobilizzazione

Quando l'immobilizzazione eliminata è un bene demaniale o patrimoniale indisponibile non soggetto alla procedura sistematica di ammortamento, la contropartita è rilevata come variazione del patrimonio netto, nei limiti della corrispondente riserva indisponibile.

FAQ n°9 DISMISSIONE IMMOBILI

(ITAS 10) Gli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che un Comune intende alienare devono essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ITAS 10, in quanto la gestione e la vendita di immobili non rientrano nell'attività principale dell'amministrazione. Si chiede se tale impostazione sia corretta ai fini della rappresentazione in bilancio secondo gli ITAS.

Sì, l'impostazione è corretta. Di norma, i beni immobili non rientrano tra le rimanenze, salvo il caso in cui l'attività di compravendita immobiliare costituisca l'attività principale dell'amministrazione.

I beni immobili destinati alla vendita sono allocati alla voce F (Altre attività destinate alla vendita) delle attività correnti dello stato patrimoniale attivo.

ITAS 4

Le **immobilizzazioni materiali** sono beni tangibili che:

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri, o per scopi amministrativi; e
- si presuppone siano utilizzati durevolmente, per più di un esercizio

Un'immobilizzazione materiale è rilevata come un'attività se:

- a) **rispetta la definizione di attività;**
- b) il suo valore è determinato in modo da **rispettare i postulati e i vincoli dell'informazione** del bilancio di esercizio.

L'amministrazione che redige il bilancio d'esercizio valuta la probabilità del manifestarsi dei **benefici economici o del potenziale di servizio** attesi sulla base di assunzioni ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima dell'insieme di condizioni economiche che si presentano nel corso della vita utile dell'immobilizzazione materiale.

- **Immobilizzazioni destinati alla vendita**

Analizzare tutti i beni disponibili inseriti nel Piano delle Alienazioni destinati alla vendita e riclassificarli con il relativo valore nell'attivo corrente tra le attività materiali destinate alla vendita

Faq 9 conferma che questi beni vanno riclassificati nell'attivo corrente alla voce F (Altre attività destinate alla vendita)

Piano delle Alienazioni

Il Comune Alfa approva il piano delle alienazioni che include i seguenti beni:

CESPITE ALIENABILE	RIFERIMENTI CATASTALI	VALORE
VIA BRODOLINI	F. 7 PART. 978 SUB. 1 CAT. C/2 CL. 4 CONS. 81 MQ REND 221,71	5.725,00
DIRITTI EDIFICATORI LOTTO PL 32 VILLA MUSONE	F. 4 PART. N. 1239 SEMINATIVO CL. 3 141 MQ RD. 0,62 € RA 0,73	7.500
TERRENO IN VIA VILLA COSTANTINA	F.4 PART. 1015	15.000,00

Contabilità economico-patrimoniale ex D.lgs 118/2011

Generale	Proprieta	Catasto	Documenti	Detenzioni	Vincoli/Servitù	Stime	Valorizzazioni 118	Immol	
Gruppo Cespiti	F.3-VERDE E VIABILITA' VIA VILLA COSTANTINA-LOCALITA' LORETO STAZIONE								
Tipo Cespite	1.2.2.02.13.99.999 - ALTRI TERRENI N.A.C. - DISPONIBILI								
Descrizione	PARTICELLA 1015								
Codice Archivio			Codice GIS						
Provenienza	ORIGINARIA								
Dest. PRGV									
Partita Patrimoniale									
Indirizzi: 1									
PR	Comune	Via	CAP	Civico	Interno	Piano	Quartiere	CodQuartiere	Municipalita
☒	Loreto	VIA VILLA COSTANTINA		0			CAPOLUOGO		
Misurazione									
Superficie [m²]		Tipo Misurazione Superficie [m²]							
65,00									
Codici Inventario									
Tipo Inventario									

Contabilità Accrual

Il conto corretto sarà pertanto da scegliere tra questi:

Codice delle voci						Voci del SEGMENTO A (ITAS)	
<i>Cod Liv I</i> ▼	<i>Cod Liv II</i> ▼	<i>Cod Liv III</i> ▼	<i>Cod Liv IV</i> ▼	<i>Cod Liv V</i> ▼	<i>Codice puntato completo v0325</i> ▼	<i>Livell o voce Seg</i> ▼	<i>Descrizione voce Segmento A</i> 
2	2	1	0	0	2.2.1.0.0	III	Attività immateriali destinate alla dismissione
2	2	2	0	0	2.2.2.0.0	III	Attività materiali destinate alla dismissione
2	2	3	0	0	2.2.3.0.0	III	Attività finanziarie destinate alla dismissione

nel modello di raccordo

Codice delle voci						Voci del SEGMENTO A (ITAS)			B)	C)	D) = B) + C)
Cod Liv I	Cod Liv II	Cod Liv III	Cod Liv IV	Cod Liv V	Codice puntato completo v0325	Livello voce	Descrizione voce Segmento A	Collegamento delle voci del segmento A con le voci degli schemi di bilancio ITAS1	IMPORTO 2025 RICLASSIFICATO SU VOCI SEGMENTO A	EVENTUALI RETTIFICHE/INTERGRAZIONI (+/-)	IMPORTO 2025 DA RIALLOCARE SUGLI SCHEMI DI CE e SP
1	0	0	0	0	1.0.0.0.0	I	ATTIVITA' NON CORRENTI		15.000	- 15.000	-
1	2	0	0	0	1.2.0.0.0	II	Immobilizzazioni materiali		15.000	- 15.000	-
1	2	3	0	0	1.2.3.0.0	III	Beni del patrimonio disponibile		15.000	- 15.000	-
1	2	3	2	0	1.2.3.2.0	IV	Terreni del patrimonio disponibile	SP-ATT-B.3.2_L	15.000	- 15.000	-
1	2	3	2	2	1.2.3.2.2	V	Terreni del patrimonio disponibile non acquisiti con leasing finanziario	SP-ATT-B.3.2_L_NOleas	15.000	- 15.000	-
2	0	0	0	0	2.0.0.0.0	I	ATTIVITA' CORRENTI		-	15.000	15.000
2	2	0	0	0	2.2.0.0.0	II	Altre attività destinate alla vendita		-	15.000	15.000
2	2	2	0	0	2.2.2.0.0	III	Attività materiali destinate alla dismissione	SP-ATT-F.2	-	15.000	15.000



Accrual PA

Progetto di formazione gratuita per gli Enti pubblici

Grazie!

info@accrual-pa.it